

NR. /2019 R.G. (causa recante unita quella n. /19 R.G.)

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE

IL GIUDICE


A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 26.11.2019

OSSERVA

La contestazione sulla nullità del parametro EURIBOR per la determinazione del tasso di interesse nel periodo che va dal 29.9.2005 al 30.5.2008 non appare foriera delle conseguenze prospettate dagli oppositori in quanto la mandataria Banca non è una delle banche che ha concorso all'intesa anticoncorrenziale, sicché non può predicarsi la nullità dei contratti di finanziamento dalla stessa stipulati. Al caso di specie potrebbero semmai attagliarsi le disposizioni di cui all'art. 1349 cod. civ., avendo rimesso le parti la determinazione dell'oggetto del contratto ad un terzo che ha agito in mala fede. In tal caso, previa dimostrazione dell'effettiva incidenza della condotta anticoncorrenziale (che non sembra possa darsi scontata atteso quanto precisato dalla Commissione Europea al punto 60 del suo provvedimento del 4.12.2003), vi sarebbe spazio solo per una riduzione ad equità del parametro di riferimento. Premesso che una simile domanda non è stata svolta dagli oppositori, si rappresenta comunque la problematicità dell'individuazione del parametro di equità (rappresentato secondo taluni dal tasso EURIBOR in vigore nel periodo immediatamente precedente quello coperto dall'intesa anticoncorrenziale, ma la questione meriterebbe un approfondimento che non è necessario svolgere in questa sede).

Deve, invece, convenirsi con gli oppositori in ordine alla nullità della clausola sugli interessi extra fido contenuta nel contratto di apertura di credito ipotecario del 22.3.2006 in quanto non risulta indicato il tasso effettivo in violazione della circolare della Banca d'Italia del 4.3.2003 che nella sezione dedicata al contenuto del contratto bancario esplicitamente prevede tale indicazione. Tale omissione rileva ai fini di una valutazione di nullità ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB, la quale, ad avviso del Giudicante, deve essere limitata alla singola clausola. Invero, la nullità dell'intero contratto, pure testualmente prevista dalla citata disposizione del testo unico bancario, deve essere riferita a quelle violazioni che si riflettono sull'intera pattuizione (es. mancanza dell'ISC/TAEG "generale").

Quanto alla contestazione sull'usurarietà, gli attori hanno erroneamente considerato l'effetto anatocistico ai fini della determinazione del TEG in quanto la capitalizzazione è stata correttamente



pattuita nel contratto di apertura di credito. Nondimeno pare potersi pervenire ad una valutazione di usurarietà, posto che al tasso nominale annuo (pari al 13,75%) va aggiunta la quota di C.M.S. trimestrale eccedente quella media (quindi, sembra doversi considerare la seguente percentuale: $1,5\% - 1,23\% = 0,27\% \times 4 = 1,08\%$, salvo maggiori ragguagli da chiedere in sede di consulenza tecnica sulla correttezza di tale calcolo). Ne consegue un TEG del 14,83% superiore al tasso soglia previsto nel I semestre 2006 (14,07%), sicché vanno eliminati tutti gli interessi extrafido (vale a dire tutti quelli applicati nei periodi nei quali la correntista è andata oltre il fido concesso).

Non sembrano, inoltre, esservi pattuizioni per la CDF addebitata dalla banca dal 30.9.2009, per la commissione di € 2.250,00 addebitata il 7.4.2006, per le commissioni di bonifico e per le spese di gestione dell'apertura di credito.

Va, quindi, osservato che _____ hanno dedotto un'ulteriore ipotesi di usura originaria per il periodo che va dal 1.5.2010 fino alla conclusione del rapporto. La qualificazione della contestazione è corretta, dovendo respingersi la replica della mandataria della banca volta ad evidenziare la sopravvenienza dell'usura, in quanto il superamento del tasso soglia è stato specificamente dedotto come esercizio dello *ius variandi* da parte di _____ esercitato ai sensi dell'art. 118 TUB e tale ipotesi è del tutto assimilabile all'usura originaria bilaterale stante il carattere negoziale della modificazione (basato sul meccanismo della proposta della banca e del silenzio assenso del cliente). L'esame dell'estratto conto riferito a quel trimestre, unitamente alla genericità della replica dell'opposta, consente, quanto meno allo stato, di ritenere che si versi nell'ipotesi prospettata dagli opposenti (con passaggio dal doppio tasso del 6,151% intra-fido e del 12% extra fido al 12% su ogni importo dovuto alla banca). Gli attori hanno dedotto specificamente che il TEG si è incrementato al 17,71% a fronte di un tasso soglia del 14,63%, non avendo, invece, la convenuta svolto alcuna specifica replica al riguardo. Correttamente, quindi, il loro consulente ha azzerato tutti gli interessi applicati nei trimestri successivi. Spetterà, a questo punto, ad _____

evidenziare delle variazioni unilaterali successive che abbiano avuto l'effetto di riportare il TEG entro la soglia.

Circa gli effetti delle anzidette nullità, si prende atto che il consulente degli attori ha ritenuto che l'importo dovuto in diminuzione per l'usura prodottasi a partire dal II semestre del 2010 ammonta ad € 374.480,99. Non sono, invece, state svolte specifiche quantificazioni in ordine all'incidenza del solo tasso extrafido e delle commissioni di cui sopra (si intende per il periodo non coperto dalla nullità appena ricordata, vale a dire fino al 1.5.2010). Si può allo stato riconoscere in via cautelativa un ulteriore importo di € 80.000,00 a decurtazione del credito della banca, così concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla somma di € 581.841,75 - € 374.480,99 - € 80.000,00 = € 127.360,76 oltre ad interessi e ad un terzo delle spese liquidate in sede monitoria.



I plurimi riconoscimenti di debito sono in questa sede irrilevanti in quanto gli stessi determinano “solo” un’inversione dell’onere probatorio che, tuttavia, viene travolta dall’accertamento della nullità delle clausole negoziali (la rilevanza di tali dichiarazioni si apprezza soprattutto quando si debbono risolvere questioni in fatto in ordine a determinate condotte tenute dalle parti, ma è tutto sommato contenuta allorché il credito dipende da valutazioni giuridiche sulla legalità o meno di determinate clausole contrattuali).

Non va in questa sede neppure apprezzata l’eccezione di prescrizione della mandataria della banca (riferita indistintamente alle operazioni compiute antecedentemente il 5.4.2009) in quanto generica, non avendo l’opposta, pur a fronte di rilevanti affidamenti che emergono dai contratti dimessi in causa, dato specifiche indicazioni sul carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse intervenute in quel periodo. Come è noto, in base al recente pronunciamento delle SS.UU. di quest’anno [Sez. U - sentenza n. 15895 del 13/06/2019], una simile eccezione può considerarsi validamente posta (e giustifica la richiesta di verifiche al consulente tecnico d’ufficio); tuttavia, la stessa è priva di quel carattere di liquidità/concretezza che ne consenta l’apprezzamento ai fini della decisione sulle istanze ex artt. 648/649 c.p.c.

Infine, non si ritiene di trattare l’eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte da per violazione della legge n. 287 del 1990 in quanto egli è pur sempre responsabile delle obbligazioni assunte dalla società ai sensi dell’art. 2291 cod. civ. Si deve in questa sede unicamente evidenziare che le garanzie prestate dal hanno un carattere solo parzialmente autonomo. Invero, la c.d. clausola di salvaguardia ha ad oggetto l’obbligo di restituzione delle somme erogate, vale a dire del capitale, consentendo, quindi, al fideiussore di effettuare contestazioni sulla validità dell’obbligazione degli interessi. In ogni caso è noto che anche il garante autonomo può sollevare eccezioni per violazioni di norme imperative (quali sono quelle che sanzionano l’usura o che prevedono requisiti minimi di forma del contratto bancario) e che può contestare l’esistenza dell’obbligazione (ipotesi che ricorre quando la banca applica oneri non previsti contrattualmente). Si prende atto della richiesta dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. (da intendersi riferita sia al giudizio riunente che a quello riunito) formulata dalle parti, provvedendo in tal senso nel dispositivo.

P.Q.M.

- 1) Dichiaro il decreto ingiuntivo n. 1207/2019 emesso in data 23.4.2019 provvisoriamente esecutivo nel limite di € 127.360,76 oltre ad interessi e ad un terzo delle spese liquidate in sede monitoria.
- 2) Assegno alle parti termini per memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. con decorrenza dal 2.12.2019, con l’avvertimento, pertanto, che tale giorno va computato.



3) Rinvia per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 24.03.2020 ore 10.30, invitando le parti alla consegna per quella data di copia cartacea di cortesia delle memorie e dei documenti.

Si comunichi

Padova, 28 novembre 2019

Il G.I.
Dott. Luca Marani
